


## ANNOTANDO



# L'elusione e i suoi paradossi

## Osservazioni "semiserie" su una problematica seria

**L**e norme tributarie italiane trattano dell'elusione dal 1989; sono passati già undici anni dal primo provvedimento, ma pare ieri.

L'elusione, come è noto, consiste nella utilizzazione di istituti giuridici, oppure nell'utilizzo di carenze normative, per conseguire un risparmio di imposta compiendo uno o più atti.

Ricordiamo brevemente l'evoluzione normativa relativamente all'elusione.

Se ne occupò dapprima Formica, con la sua legge detta delle tre deleghe (niente a che vedere con il gioco delle tre carte).

Innanzitutto si è trattato di una norma per principi, come del resto avviene all'estero, il che corrisponde anche ad un criterio razionale. Salvo che, con un TUIR per casi, mal si conciliavano principi e casi. Il D.L. 2 marzo 1989 n. 69 al titolo II prevedeva disposizioni per ampliare gli imponibili e "contenere le elusioni"; concretamente, le elusioni si volevano solo contenere, non abolire. Questa norma si è subito rivelata difficilmente applicabile, per contrasto di basi di riferimento. Ecco quindi, subito dopo, la legge per casi, la legge 29 dicembre 1990 n. 408, poi modificata dalla legge 23 dicembre 1994 n. 724.

Infine, le nuove disposizioni dettate dal D.Lgs. 8/10/97 n. 358 art. 7 (e piccole modifiche dettate dal D. Lgs. 16/6/98 n. 201) che ha esplicitamente abrogato la normativa precedente.

Siamo comunque sempre nella fattispecie dei casi, dal 1991. Quindi Testo Unico per casi e conseguentemente elusione per casi.

L'art. 37 bis del D.P.R. 600/73, così come ora modificato, ai primi due commi prevede:

*"1. Sono inopponibili all'amministrazione finanziaria gli atti, i fatti e i negozi, anche collegati tra loro, privi di valide ragioni economiche, diretti ad aggirare obblighi o divieti previsti dall'ordinamento tributario e ad ottenere riduzioni di imposte o rimborsi, altrimenti indebiti.*

*2. L'amministrazione finanziaria disconosce i vantaggi tributari conseguiti mediante gli atti, i fatti e i negozi di cui al comma 1, applicando le imposte determinate in base alle disposizioni eluse, al netto delle imposte dovute per effetto del comportamento inopponibile all'amministrazione".*

Parrebbe tutto molto razionale e preciso. Non è così.

Si verifica elusione quando si pongono in essere atti che costituiscono mezzo idoneo ad eludere; perché ci sia elusione, è necessario che ci sia un atto, un fatto o un negozio diretto ad aggirare obblighi o disposizioni, ottenendo riduzione o rimborso di imposte.

Ma se la legge disconosce l'atto compiuto, astrattamente idoneo a produrre elusione, come si può affermare che lo stesso atto è un mezzo idoneo a produrre elusione?

Ove il contribuente eluda, i vari atti sono sconosciuti dall'amministrazione finanziaria. Se sono sconosciuti, è come se non fossero compiuti. Se non sono compiuti, nemmeno può verificarsi l'elusione.

Se c'è il disconoscimento "fiscale", ne consegue che l'operazione non ha consentito di conseguire alcun vantaggio fiscale. Se non ne deriva alcun vantaggio fiscale, l'operazione viene a mancare del suo presupposto base per poter essere considerata elusione, e quindi è valida.

Però, in quanto atto valido, si è realizzato un risparmio fiscale; essendoci risparmio fiscale, si rientra nuovamente nell'elusione.

Parrebbe qui un gioco, un gioco infinito; peccato che non sia proprio così, e che non sia nemmeno piacevole giocarci.

Certo è che, così come è formulata la norma, difficilmente potrà trovare concreta attuazione.

Quale soluzione? Finché avremo un testo unico per casi, nessuna pratica soluzione è prospettabile; con una norma di base per principi, ecco invece che una norma antielusiva, sempre per principi, ben potrebbe trovare, anzi deve trovare una sua adeguata collocazione.

Nel frattempo, anche se parrebbe trattarsi di un gioco di logica, non è proprio il caso di divertir-



si; l'elusione può riservare sorprese poco piacevoli, sempre.

**Giuseppe Rebecca**

*P.S.: Il governo sta studiando una norma antielusione anche per le nuove imposte sulle successioni; certo che pare di non facile inquadramento, come fattispecie, a meno che, come ha provocatoriamente scritto Teo Dalavecuro (evidente pseudonimo) ne Il Mondo del 6/7/2000, p. 47, non si ipotizzino suicidi o eutanasi.*

## LA TASSA DEL FUTURO

Ogni epoca ha le sue tasse, da sempre.

Si cambia il modo di vivere, cambiano i consumi, ma il Principe (e ora il governo) è sempre pronto a tassare il comportamento umano. Non importa cosa si faccia, si colpiscono i consumi, una volta anche vitali.

Ai primi dell'800, quante lotte, in tutta Italia, contro l'odiosa tassa sul macinato che dava all'erario oltre l'80% delle entrate totali. Poco importava se la gente povera moriva di fame, se i mugnai lavoravano murati nei loro mulini, la farina era un bene essenziale, non se ne poteva fare a meno, ed ecco i vari governi di quel tempo a tassarla.

Al tempo dei faraoni, ricordiamo il "Nilometro", strumento che in base all'altezza dell'acqua nel pozzo stimava la fertilità del terreno. Ma tornando ai nostri giorni, il contatore dei giri della ruota del mulino è stato da tempo sostituito, dall'erogatore della benzina. Stesso principio, stesso contatore, stessa tassa. Su ogni litro di benzina, ben 3/4 del prezzo pagato va all'erario; è una esagerazione bella e buona. Si parla poi degli sconti, attuali, delle 50 lire al litro, quando le imposte sono già di circa 1.500 lire per litro!

E siccome non tutti si muovono, per le strade, ecco anche la tassa sulla casa, tipica imposta patrimoniale travestita da imposta sui redditi, accompagnata da parecchi anni, oramai, anche dall'I.C.I.. E' la tassa più odiata dagli italiani, dopo la tassa sulla salute, che non c'è più, e la tassa sulle successioni, che comunque è in fase di drastico restyling; così ha confermato un recente sondaggio (Il Mondo, Giugno 2000).

Comunque, tutta roba da buttare. La tassa del futuro sarà sulle comunicazioni e su internet; già oggi c'è qualcosa, in futuro sarà, riteniamo, la fonte più rilevante di entrate erariali.

Si dirà: ma da qualche parte bisognerà pur attaccarsi, per non vedersi ridotto totalmente il gettito. E' vero, ma ci sono altri settori che, stranamente, non sono tassati. Anni fa, ricordiamo come fosse stata solo ipotizzata la tassa sulla pubblicità. Chi voleva fare pubblicità, chi voleva attirare l'attenzione del consumatore, prendergli un po' del suo tempo e della sua attenzione, avrebbe dovuto pagare. Non era male, come idea; il disturbo andava pagato, c'era qualcosa di razionale, nella proposta. Il progetto è stato peraltro subito accantonato, su pressione di molti; non certamente dei consumatori.

Intanto, finché il telefono e Internet non sono ancora tassati, sfoghiamoci bellamente; fra non molto potrebbe forse essere più costoso telefonare o chattare.

Giuseppe Rebecca